



# COMUNE DI ROSTA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Tel 011/9568811 – Fax 011/9540038  
e-mail: protocollo@comune.rosta.to.it  
PEC e-mail: protocollo@pec.comune.rosta.to.it

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (Art. 198 c. 2 del D.Lgs. 152/2006)

**Approvato**

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2003

**Modificato**

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/2003

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/07/2019

## **CAPITOLO 1- DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI .....**

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	5
ART. 2- CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
ART. 3- PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO .....	5
ART. 4- DEFINIZIONI .....	6
ART. 5- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .....	7
ART. 6 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI.....	8
ART. 7- CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	10
ART. 8- TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI .....	12

## **CAPITOLO 2 GENERALITÀ SULL' ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.....**

ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO .....	13
ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA .....	13
ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	13

## **CAPITOLO 3 RACCOLTA INDIFFERENZIATA .....**

ART. 12 - MODALITÀ DI RACCOLTA, COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO .....	14
ART. 13 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	14
ART. 14 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO .....	15
ART. 15 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI .....	16

## **CAPITOLO 4- RACCOLTA DIFFERENZIATA .....**

ART. 16 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE .....	17
ART. 17 -- STAZIONI DI CONFERIMENTO - ECOCENTRO .....	17
ART. 18 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE.....	18
ART. 19 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	18
ART. 20 - RIFIUTI INGOMBRANTI .....	18
ART. 21- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA .....	19
ART 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO .....	20
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI METALLICI .....	
PER ALIMENTIE BEVANDE.....	20
ART. 24- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA .....	20

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE .....	21
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA .....	22
ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE .....	22
ART. 28- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE .....	24
ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE .....	24
ART. 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAIDATE .....	24
ART. 31 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO .....	24
ART. 32 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO.....	25
ART. 33 - MODALITÀ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....	25

#### **CAPITOLO 5- ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI .....**

ART. 34 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI .....	26
ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI .....	26
ART. 36 - SPAZZAMENTO STRADALE .....	27
ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	27
ART. 38 - RACCOLTA CAROGNE ANIMALI .....	28

#### **CAPITOLO 6 - OBBLIGHI E DIVIETI .....**

ART. 39-OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI .....	29
ART. 40 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI.....	29
ART. 41- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI .....	29
ART. 42 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE .....	29
ART. 43 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI .....	30
ART. 44 - PULIZIA MARCIAPIEDI .....	30
ART. 45 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI .....	30
ART. 46 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....	30
ART. 47 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI .....	31
ART. 48 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI .....	31
ART. 49 -SGOMBERO NEVE.....	31
ART. 50 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI .....	31

ART. 51 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE..... 31

**CAPITOLO 7- NORME FINALI .....**

ART. 52 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI..... 33  
ART. 53- CONTROLLI ..... 33  
ART. 54 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI ..... 33  
ART. 55 - SANZIONI ..... 33

## Capitolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

### ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

Il regolamento redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, è coerente inoltre alle disposizioni del D.Lgv. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni ~~nonché secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lvo. 22/97.~~

Il regolamento inoltre è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali ed in particolare secondo il Programma Provinciale.

### ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti attività di gestione dei rifiuti:

- a) raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, nel perimetro urbano;
- b) raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, fuori dal perimetro urbano;
- c) raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- d) raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- e) raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi ecc.
- f) raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- g) raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- h) spazzamento stradale ;
- i) trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.

### ART. 3 – PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di pubblico interesse, ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;

- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

#### ART. 4- DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono;

- **IMBALLAGGIO:** il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
- **IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- **IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- **IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
- **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore.
- **RACCOLTA:** le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento.
- **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti.
- **SPAZZAMENTO:** le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti.
- **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- **RECUPERO:** le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
- **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
- **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- **SMALTIMENTO FINALE:** il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.
- **RIFIUTI DOMESTICI:** rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- **FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO:** i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%.
- **FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO:** i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
- **RIFIUTO SECCO RICICLABILE:** la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
- **VETRO:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- **LATTINE** si intendono i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande.

- BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).
- PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI l'8/7/99.
- RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- RAEE, ovvero Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, si intendono i beni di cui agli allegati 1 e 2 e 3 del D.Lgs n. 49/2014 la cui nuova categorizzazione è stata prevista dalla Direttiva Europea 2012/19 recepita dal 14/08/2018.
- SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
- MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati orto-frutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
- RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D.Lgs. 152/2006) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
- RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
- RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore.

#### *ART. 5- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI*

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006, per quantità e qualità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e). A tale proposito per maggiore specificazione si distinguono, tra i rifiuti cimiteriali:
  - frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni;

- parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo ecc., derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
- carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio.

Sono rifiuti urbani pericolosi i rifiuti di cui al paragrafo precedente, lettere c), d), e) f) qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

#### *ART. 6- ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI*

In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alla lettera b) dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.

Ad esclusione dei rifiuti pericolosi, cioè di quelli così definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che rispettino le seguenti condizioni:

1. derivino da attività agricole, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'art. 184 comma 3, lettere a), d), e), del D.Lgs 156/2006 e s.m.i
2. abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli al sub a) del punto 1.1.1. della Deliberazione del 27/7/34 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 15/82 e di seguito riportati:
  - Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).
  - Contenitori vuoti, fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili).
  - Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane cassette, pallet.
  - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
  - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero.
  - Paglia e prodotti di paglia.
  - Scarti di legno esclusa la pasta di legno umida.
  - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
  - Feltri e tessuti non tessuti.
  - Pelle e similpelle.
  - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni.
  - Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER: 080120/080112.
  - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 161106.
  - Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
  - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili).
  - Frammenti e manufatti in di stucco e di gesso essiccati.
  - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
  - Nastri abrasivi.
  - Cavi e materiale elettrico in genere.
  - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
  - Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse).
  - Parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a nonna delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D.Lgs. 508/92);



- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
  - Residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il D.Lgs. 508/92);
  - RAEE e accessori per l'informatica;
3. con il loro smaltimento negli impianti di discarica, non diano luogo ad immissioni, ad effluenti o comunque ad effetti pericolosi per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente;
4. nel caso derivino da attività sanitarie e cioè:
- derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  - non rientrino tra quelli di cui alle lettere e) e d) dell'art. 2 del D.M del 26/06/2000 n. 219;
  - appartengano alle seguenti tipologie;
  - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative succitate;
  - spazzatura;
  - rifiuti costituiti da indumenti monouso;
  - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
  - rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera I) del D.M 26 giugno 2000 n. 219, a condizione che sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica, secondo quanto previsto all'art. 227, comma 1 del D.L.gs 502/2006;
5. nel caso derivino da lavorazioni artigianali, siano originate da locali aventi una superficie complessiva inferiore a 200 m<sup>2</sup> (esclusi uffici , mense , spogliatoi e magazzini);
6. i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
- rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli;
  - rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato;
  - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
7. la quantità annua di rifiuti solidi residui dalla raccolta differenziata per unità di superficie conferita dal produttore non sia superiore al coefficiente di produzione specifica per categoria di attività ad esso attribuita ai fini del calcolo della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; a tal fine la produzione specifica per la categoria di attività viene considerata pari al coefficiente kd (kg/m<sup>2</sup>/anno) della tabella 4b dell'allegato 1 al D.P.R 27/4/99 n. 158, utilizzando il valore "max" della colonna "nord" della Tabella stessa. Per eventuali altre tipologie di attività, non ricomprese nella tabella 4b dell'allegato 1 al D.P.R 27/4/99 n. 158, il coefficiente di produzione specifica, al di sotto del quale è ottemperato il requisito quantitativo, ai fini dell'assimilazione, è stabilito in 15 kg/m<sup>2</sup>/anno.

Inoltre sono individuati i seguenti criteri per l'assimilazione dei rifiuti.

Gli imballaggi secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità succitati sono considerati assimilati ai soli tini del conferimento per la raccolta differenziata, sempre che non siano avviati direttamente al recupero a cura dei produttori.

Vetro, carta, cartone, imballaggi in plastica, metalli, imballaggi in legno, organico proveniente dalle mense o da luoghi per la preparazione dei pasti, materiali ingombranti dovranno obbligatoriamente essere conferiti negli ordinari circuiti di raccolta differenziata. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti solidi, che rispettino i criteri qualitativi succitati, provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole.

La frazione verde (sfalci erbosi, potature, foglie ecc.) originata dalla manutenzione delle aree verdi pubbliche è sempre considerata rifiuto urbano, ai sensi del comma 2 punto e) dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i reflui provenienti dallo spurgo pozzetti stradali e dal lavaggio cassonetti.

Per l'assimilazione dei rifiuti vedasi anche il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, titolo III, art. 20 e Allegato A (sostanze assimilate ai rifiuti urbani).

#### *ART. 7- CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI*

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme stabilite dalla Città Metropolitana di Torino nel Programma Provinciale e dal Consorzio di Bacino, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle prescrizioni del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta selettiva delle frazioni da avviare al riciclaggio rende necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti, realizzata sulla base della mappatura del territorio comunale predisposta dall'ufficio tecnico elaborata in rapporto alla volumetria delle isole ecologiche e dei contenitori di prossimità e della densità della popolazione in ciascuna area del paese.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta a partire dalle considerazioni appena sviluppate, promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

L'Amministrazione Comunale quindi introduce, in funzione delle utenze considerate e della propria conformazione geomorfologica, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:

- raccolte con contenitori stradali (seminterrati e cassonetti di superficie) per le frazioni indifferenziato, carta, plastica e vetro;
- raccolte porta a porta per la frazione dell'umido;

- ritiro su chiamata o in abbonamento (ingombranti, sfalci, ecc.).
- raccolte presso la stazione di conferimento di Via Ponata, di seguito "ecocentro".

Il conferimento presso l'ecocentro è realizzato secondo le specifiche indicate al successivo art.17.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati; a tale riguardo il conferimento da parte degli utenti avviene presso spazi condominiali attrezzati e mediante esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti nei tempi e nei modi definiti dall'Amministrazione Comunale e/o dal gestore del servizio.

Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze domestiche e non domestiche di consistenti quantità di materiali ed in particolare nella raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio fissando, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta; l'Amministrazione Comunale assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

L'ecocentro ha la funzione primaria di assicurare la raccolta differenziata e la divisione dei flussi dei vari materiali anche qualora il Comune non abbia provveduto realizzare appositi servizi di raccolta; in ogni caso l'ecocentro una funzione complementare ai servizi di raccolta avviati, consentendo di anticipare e consolidare le iniziative di raccolta differenziata e di instaurare il rapporto e la comunicazione tra il Comune e i produttori dei rifiuti.

All'interno dell'ecocentro devono essere previste apposite aree e/o contenitori di stoccaggio con particolare riferimento alla divisione tra i RAEE definiti dal D.Lgs 49/2014 e s.m.e i. i materiali ingombranti, gli oggetti riutilizzabili e i materiali e gli oggetti avviabili al recupero (ferro, legno).

Al fine di migliorare i livelli di intercettazione differenziata dei rifiuti e di elevare la visibilità della raccolta differenziata, l'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di adottare dei mezzi mobili di raccolta, i quali svolgono, più o meno parzialmente, una funzione analoga a quella dell'ecocentro, soprattutto in specifiche situazioni quali i mercati ambulanti, le feste, le fiere, le manifestazioni, i convegni, i concerti, i luoghi di pic-nic ecc.).

I mezzi mobili per la raccolta differenziata possono essere autocarri polivalenti, dotati di una serie di contenitori per i vari materiali riutilizzabili e/o per i vari materiali che possono provocare problemi di impatto ambientale (solventi, vernici, toner, lampade a scarica ecc.) ed eventualmente dotati di ulteriori spazi per gli ingombranti.

Previa apposita campagna informativa, i privati cittadini, commercianti, artigiani e altre utenze possono conferire ai mezzi mobili i materiali presi in considerazione.

Il mezzo mobile trasporta successivamente i materiali raccolti ad un'area attrezzata, all'ecocentro, ai servizi ausiliari degli impianti di recupero e di smaltimento e/o alla destinazione finale.

Il compostaggio domestico consiste nell'effettuazione della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore (composter) in plastica o altro materiale.

Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso in priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le

iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.

Organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione dell'ecocentro e dei punti di raccolta, gli orari di apertura, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore.

Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

#### *ART. 8- TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI*

Il Comune effettua obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5.

Il Comune individua i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata e i conferimenti separati:

- vetro
- carta ed imballaggi in carta e cartone
- contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
- metalli
- frazione verde
- frazione organica
- imballaggi in legno
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse
- beni durevoli e rifiuti ingombranti
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
- farmaci scaduti
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale
- materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore di origine domestica e derivanti dalle pratiche dal "fai da te"
- altri rifiuti urbani che presentano problemi nella fase di raccolta.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

## Capitolo 2 - GENERALITÀ SULL ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

### *ART. 9 - AMBITO DISCIPLINATO*

Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

### *ART. 10 - ZONE DI RACCOLTA*

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

### *ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO*

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 7 del presente Regolamento, in conformità alle eventuali disposizioni del Consorzio di Bacino. Pertanto l'Amministrazione Comunale provvede a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con apposite isole ecologiche per la raccolta differenziata e indifferenziata dei rifiuti, con ritiro porta a porta per la raccolta della frazione organica dei rifiuti, con ritiro su chiamata fissando l'appuntamento per le frazioni previste (ingombranti e verde), con eventuale ritiro attraverso mezzi mobili di raccolta-nonché con conferimento presso l'ecocentro;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

## Capitolo 3 - RACCOLTA INDIFFERENZIATA

### *ART. 12 – METODOLOGIA DI RACCOLTA, COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO*

La raccolta indifferenziata avviene presso le isole ecologiche di prossimità nei cassonetti di colore GRIGIO, dotati di un misuratore volumetrico, oltre che presso la stazione di conferimento.

*L'Amministrazione Comunale ha posto come obiettivo a medio-lungo termine quello di giungere alla tariffazione puntuale, correlando la tariffa alla quantità di indifferenziato prodotto.*

Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (media 1,5 volte a settimana). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Deve essere previsto almeno un lavaggio annuo e relativa disinfezione dei contenitori.

Sui soli contenitori stradali devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia; sono altresì applicati su tutte le isole ecologiche dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del rifiuto indifferenziato.

In merito alla collocazione delle isole ecologiche e dei cassonetti di prossimità dovranno essere rispettate alcune regole di seguito riportate.

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

Per il regolare svolgimento del servizio sono, inoltre, da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

### *ART. 13 – CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolta differenziata.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.

E' vietata l'esposizione o l'abbandono sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio.

È vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o materiali taglienti se non opportunamente protetti.

Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori. E' vietata la cernita dei rifiuti nei contenitori.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata. E' inoltre vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- RAEE e rifiuti ingombranti
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti presso l'ecocentro, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per ali eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume.

#### *ART. 14 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO*

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, l'atta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente, normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

In sede di definizione dell'organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente Regolamento, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme vigenti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

#### *ART. 15 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI*

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale competente, previo parere della A.S.L., comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.



## Capitolo 4 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

### ART. 16 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate, e la raccolta indifferenziata assume carattere residuale. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio di cui all'art. 6, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, secondo le opzioni di cui al precedente art. 7 e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale.

L'Amministrazione Comunale, con riguardo alla raccolta della frazione organica, si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o gli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini. I contenitori per la raccolta differenziata ~~dei rifiuti urbani~~ della frazione organica, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

### ART. 17 - STAZIONE DI CONFERIMENTO - ECOCENTRO

Le stazioni di conferimento, così come definite nella D.G.R. 26-25507 del 21/9/98 sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.

Il comune di Rosta è dotato di un'unica stazione di conferimento, di seguito ecocentro, sito in Via Ponata.

Presso l'ecocentro sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i soli rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire le varie tipologie di materiali.

L'ecocentro è dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

L'ecocentro è recintato e presidiato dal personale del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il personale in servizio presso l'ecocentro ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nel conferimento dei vari flussi di materiali e di controllare ed indirizzare i conferimenti succitati prestando particolare attenzione alla cortesia nei confronti dei suddetti utenti.

Nell'ecocentro è anche possibile, se previsto, ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore dell'ecocentro o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale o, qualora da essa delegato, dal Consorzio di Bacino.

È cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore dell'ecocentro, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

Il soggetto gestore dell'ecocentro deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, con cadenza mensile, i dati riepilogativi dei rifiuti conferiti e dei rifiuti recuperati.

Annualmente il soggetto titolare della gestione dell'ecocentro, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter programmare eventuali interventi migliorativi.

#### *ART. 18 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE*

La collocazione di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti al precedente art. 12 per i cassonetti stradali destinati ai rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato.

Il gestore del servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei cassonetti ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali.

La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo o da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

#### *ART. 19 - TRASPORTO DEI MATERIALI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA*

Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è sottoposto alle stesse prescrizioni di cui al precedente art. 14 per i rifiuti urbani ed assimilati raccolti in modo indifferenziato.

#### *ART. 20 - RIFIUTI INGOMBRANTI*

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- stazione di conferimento e servizi ausiliari agli impianti di recupero e smaltimento;
- ritiro su appuntamento.

Nel caso di conferimento presso l'ecocentro e agli impianti di recupero e smaltimento, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 17.

La consegna presso l'ecocentro è gratuita per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che rientrano nei parametri di quantità riportati nell'art. 6.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche, ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi per singola chiamata. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

In alternativa i giorni di erogazione del servizio possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il gestore del servizio (o il Comune, a seconda della prassi fissata). Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.

Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione, in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D.M. 141/98) e di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 72/98), è da prevedere l'aspirazione, presso specifiche aree attrezzate o presso centri autorizzati di demolizione, del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti (fluido frigorifero). In ogni caso deve successivamente essere garantita, presso centri autorizzati di demolizione, la successiva operazione di recupero del CFC espandente.

#### *ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA*

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene presso le isole ecologiche di prossimità nei cassonetti di colore GIALLO, oltre che presso l'ecocentro.

Carta cartone e imballaggi dovranno essere opportunamente ridotti e schiacciati per poter essere introdotti nell'apposito contenitore senza creare ostruzioni.

Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (bisettimanale). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Deve essere previsto almeno un lavaggio annuo e relativa disinfezione dei contenitori.

Sui soli contenitori stradali devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia; sono altresì applicati su tutte le isole ecologiche e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della carta adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre.

In merito alla collocazione delle isole ecologiche e dei cassonetti di prossimità dovranno essere rispettate alcune regole di seguito riportate.

In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliabili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

In sede di definizione del contratto relativo al servizio di raccolta, , devono essere definiti degli obiettivi di raccolta differenziata della frazione cartacea, articolati su base annua. Periodicamente devono essere effettuate delle riunioni di coordinamento tra il/i gestore/i del servizio ed il Comune, al fine di valutare i risultati e definire gli obiettivi futuri di raccolta e le eventuali misure per l'ottimizzazione del servizio.

#### **ART 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO**

La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento presso le isole ecologiche di prossimità nei cassonetti di colore VERDE oltre che presso l'ecocentro. In essi è possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREVE, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata (raccolta congiunta).

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.

Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (~~settimanale~~ e quindicinale). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Deve essere previsto almeno un lavaggio annuo e relativa disinfezione dei contenitori.

Sui soli contenitori stradali devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia; sono altresì applicati su tutte le isole ecologiche e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre.

Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma riutilizzabili, è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso la stazione di conferimento.

Come indicato in precedenza per le utenze costituite da esercizi pubblici e/o grandi produttori di vetro è prevista la raccolta tramite contenitori dedicati consegnati in comodato d'uso che dovranno essere posizionati su aree private e collocati all'esterno solo nel giorno e negli orari fissati per la raccolta.

#### **ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI METALLICI PER ALIMENTI E BEVANDE**

La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro, presso le isole ecologiche di prossimità nel cassonetto di colore VERDE, come previsto all'art. 22, salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

#### **ART. 24- RACCOLTA DIFFERENZIA TA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA**

La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene attraverso il presso le isole ecologiche di prossimità nei cassonetti di colore BLU, oltre che presso l'ecocentro.

Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i

contenitori ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali in particolare le bottiglie, tramite schiacciamento con apposite attrezzature o manualmente.

Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori (settimanale). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

Deve essere previsto almeno un lavaggio annuo e relativa disinfezione dei contenitori.

Sui soli contenitori stradali devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia; sono altresì applicati su tutte le isole ecologiche e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della plastica adesivo normalizzato indicante i materiali da introdurre.

#### *ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE*

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura del gestore del servizio di manutenzione, all'impianto di compostaggio verde/stazione di conferimento.

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:

- a) mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. stazione di conferimento) da parte:
  - delle singole utenze domestiche;
  - di operatori professionali della manutenzione del verde, se la provenienza è accessorio o pertinenza di un'area assoggettata a tassa, ai sensi del presente articolo;
- b) mediante servizio in abbonamento concordato con il gestore del servizio.

In caso di quantitativi superiori alla normale produzione domestica occorre provvedere alla consegna presso l'area di conferimento. Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

In ogni caso, per il target di utenza potenzialmente interessato, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti.

E' vietata la combustione della frazione verde.

La frazione verde raccolta è prioritariamente da destinare al compostaggio, presso gli impianti di trattamento della sola frazione verde, presso eli impianti di trattamento della FORSU o presso gli impianti di co-compostaggio di fanghi e materiali ligneo-cellulosici; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione presso la stazione di conferimento o l'area attrezzata o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

#### *ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA*

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

Questi rifiuti devono essere destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.), da soli o in miscela per un co-compostaggio. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.

La raccolta da utenze domestiche è effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con l'utilizzo di contenitori condominiali (bidoni da 120, 240 Lt), o l'assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine.

I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato nonché periodicamente lavati dai proprietari delle abitazioni o da incaricati degli amministratori degli immobili. Generalmente, salvo casi particolari e concordati con l'Amministrazione Comunale e l'Azienda che gestisce il servizio, l'esposizione all'esterno nei giorni e negli orari concordati deve avvenire a cura dei proprietari o da incaricati, degli Amministratori degli stabili. I contenitori devono permanere all'esterno solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari comunicati.

L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale, a giorni fissi. Qualora si evidenzino inconvenienti igienico-sanitari è facoltà dell'Amministrazione Comunale incrementare la frequenza di raccolta nelle aree più densamente abitate.

E' vietato utilizzare sacchetti di contenimento diversi da quelli indicati dall'Amministrazione Comunale o conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo specifiche eccezioni, individuate dall'Ente gestore del servizio, riguardanti utenze non domestiche.

#### *ART. 27 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE*

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs 188 del 20 novembre 2008 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto Legislativo sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Tali contenitori costituiscono punti di

raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono:

a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo alle medesime;

b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.

Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.Lgs 188 del 20 novembre 2008 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.Lgs. 188/2008, e le pile di cui all'art. 1 del medesimo Decreto Legge (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione presso la stazione di conferimento.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dall'Amministrazione Comunale con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali e/o le aree attrezzate.

*ART. 28- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE*

L'Amministrazione Comunale a breve provvederà inoltre ad attivare la raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser, e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.

I rifiuti sono conferiti dagli utenti alla stazione di conferimento o con le modalità che verranno comunicate all'anno di avvio di tali nuove raccolte.

*ART. 29 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE*

E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità a consegna presso l'ecocentro ~~la/e stazione/i di conferimento~~ effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari 3 mc all'anno e a non più di 0,5 mc per consegna.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

*ART. 30 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE*

Tali materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del "fai da te", da utenze domestiche, devono essere conferiti, secondo le indicazioni del gestore, presso la stazione di conferimento.

*ART. 31 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO*

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa (art. 238 D.Lgs. 152/2006), attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

La pratica dell'auto compostaggio è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.



#### *ART. 32- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO*

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/2006 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (ConSORZI di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

#### *ART. 33 - MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RIFIUTI URBANI*

Il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la misurazione dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La misurazione potrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

## Capitolo 5- ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

### *ART. 34 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI*

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano; fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

### *ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI*

L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- a) definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- c) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- d) promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie, e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi ed a redigere una relazione tecnica esplicativa delle suddette modalità che rimane a disposizione pubblica.

I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;

- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Più in particolare:

- 1) per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- 2) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, l'Amministrazione Comunale provvede, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- 3) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- 4) per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte degli esercenti.

#### *ART. 36 - SPAZZAMENTO STRADALE*

Per il servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede a adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

#### *ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI*

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità di quanto previsto nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali PRRS approvato con deliberazione del consiglio regionale 16/01/2018 n. 253-2215.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni"

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

#### **ART. 38- RACCOLTA CAROGNE ANIMALI**

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D.Lgs 152/2006.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.

## Capitolo 6— OBBLIGHI E DIVIETI

### *ART. 39-OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

### *ART.40 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI*

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

### *ART. 41- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI*

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

### *ART. 42 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE*

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 30 il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso - laddove concesso - di predisporre i necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente

organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, può concedere la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito si pone l'obbligo dell'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

#### *ART. 43 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI*

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

#### *ART 44 — PULIZIA MARCIAPIEDI*

La pulizia dei marciapiedi e delle aree di pertinenza compete al proprietario degli edifici frontestanti tali aree. Rimangono di competenza comunale esclusivamente le aree ed i marciapiedi fronte edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere o in aree di particolare pregio.

#### *ART. 45 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI*

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

#### *ART. 46 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI*

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi

tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata. Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

#### *ART. 47 - AREE DI SOSTA PER/NOMADI*

Non è prevista la sosta di nomadi sul territorio comunale.

#### *ART. 48 – PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI*

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

#### *ART. 49 -SGOMBERO NEVE*

In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

#### *ART. 50- DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI*

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione Comunale o conferiti ai servizi di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a iato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

#### *ART. 51 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE*

Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:

- a) scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
- b) Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
- c) Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
- d) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
- e) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale può provvedere, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale). Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite: I costi dell'intervento potranno essere sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi ancorché non in ambito urbano segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L. o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale. l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

Per la prestazione delle attività di cui ai commi 5 e 6, il Sindaco può procedere in affidamento diretto, disponendo il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del soggetto che gestisce il servizio di raccolta.

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF. previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.



## Capitolo 7- NORME FINALI

### *ART. 52 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI*

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs.152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

### *ART. 53- CONTROLLI*

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 alla Città Metropolitana compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Città Metropolitana si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della polizia municipale e/o dal personale delegato dalla Polizia Municipale a mezzo di apposita convenzione, ed in particolar modo, alle Guardie Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana di Torino.

È altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti. Tale facoltà spetta altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

### *ART. 54 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI*

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

### *ART. 55- SANZIONI*

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981. n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D.Lgs. 152/2006.

- Chiunque immetta nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati:
  - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
  - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
  - rifiuti urbani pericolosi;
 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da-Euro 100,00 a Euro ~~300,00~~ 500,00.
- Chiunque abbandoni in prossimità dei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati e/o in qualunque punto del territorio comunale, rifiuti di qualunque tipo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da-Euro 100,00 a Euro 500,00.  
E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati.
- Chiunque incendi i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro ~~50,00~~ 100,00 a Euro ~~200,00~~ 500,00.
- Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00.
- Chiunque effettui cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori, ovvero presso la stazione di conferimento e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro ~~25,00~~ 50,00 a Euro 100,00.
- Chiunque usi impropriamente i contenitori forniti in uso dall'Amministrazione Comunale e/o dal gestore del servizio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00.
- Chiunque danneggi in alcun modo i contenitori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00.
- Chiunque non provveda a ritirare entro il giorno, nel quale è stata effettuata la raccolta i contenitori domiciliari destinati al conferimento della frazione organica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque esponga i contenitori per il conferimento della frazione organica o i sacchi per la raccolta differenziata degli sfalci e del verde ~~e residua~~ in giorni od orari diversi da quelli previsti per la raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque conferisca gli scarti verdi all'interno delle isole ecologiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- Chiunque esegua scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affigga su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100.00 a Euro 300.00.

- Chiunque tagli o danneggi le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 200,00).
- Chiunque imbratti il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da da Euro 100,00 a Euro 300,00.
- Chiunque conferisca tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00.
- Chiunque imbratti il suolo pubblico e ad uso pubblico con escrementi di animali è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 42 inerente le manifestazioni pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 400,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 43 in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 44 in merito alla pulizia dei marciapiedi di pertinenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a Euro 200,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 45 in merito alla pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro 100,00 a Euro 400,00.
- Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 46 in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00.
- Per altre violazioni al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire Euro 25,00 a Euro 200,00.